

**Sole 24 Ore, II**

*"L'Agenzia sul trattamento per le prestazioni in outsourcing Gestione esterna ai Fondi pensione: regime Iva da valutare caso per caso"*

Data:  
**30/11/2011**

[Indietro](#)

[Stampa](#)

Il Sole-24 Ore edizione: NAZIONALE  
sezione: NORME E TRIBUTI data: 2011-11-30 - pag: 37  
autore: Matteo Mantovani Benedetto Santacroce

## **L'Agenzia sul trattamento per le prestazioni in outsourcing Gestione esterna ai Fondi pensione: regime Iva da valutare caso per caso**

### **LO SPARTIACQUE Non imponibilità per i servizi con funzione specifica ed essenziale Aliquota ordinaria negli altri casi**

L'attività di gestione amministrativa e contabile svolta da una società esterna a favore di un fondo pensione può fruire del regime non imponibilità Iva. A tal fine è tuttavia necessario che le prestazioni acquisite in outsourcing siano riconducibili alla nozione di «gestione del fondo» così come definita in ambito comunitario e che i servizi, nel loro insieme, espletino una funzione specifica ed essenziale per la gestione del fondo stesso. Queste le conclusioni a cui giungono le Entrate nella risoluzione 114/E di ieri, seguendo un percorso argomentativo che fa leva sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di fondi comuni di investimento, che potrebbe ispirare aperture anche relativamente ad altri settori economici esenti, svantaggiati dalla pratica dell'outsourcing. Il canone interpretativo elaborato nella prassi in rassegna consente ai gestori dei fondi pensione di ricevere dalle società di service a cui si rivolgono per l'esternalizzazione di alcune attività fatture esenti da Iva in applicazione dell'articolo 10, n. 1) del Dpr 633/72, evitando, così, di rimanere incisi dall'imposta, non deducibile per via della carenza di soggettività passiva del fondo. Per quanto riguarda la categoria di servizi qualificabili come di "gestione", e quindi eleggibili all'esenzione, la risoluzione rinvia all'elencazione (non esaustiva) proposta nell'allegato II della direttiva 85/611/Cee in materia di Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm), inclusiva di un'ampia serie di funzioni di amministrazione e contabili. Accanto a questo requisito oggettivo, ai fini dell'esenzione è altresì necessario che i servizi formino un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l'effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio per il quale è prevista l'esenzione, ossia per la gestione del fondo. Ne deriva che non possono, in ogni caso, fruire dell'esenzione i servizi consistenti nella fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica, come, ad esempio, la messa a disposizione di un sistema informatico. Più precisamente, qualora i servizi forniti dalla società di service siano riconducibili soltanto ad alcune fasi della gestione amministrativa e contabile del fondo pensione e si configurino come autonome prestazioni di servizi ovvero si concretizzino in mere prestazioni materiali o tecniche, gli stessi devono essere assoggettati a Iva con aliquota ordinaria. La distinzione tra servizi essenziali esenti e prestazioni tecniche imponibili va ricercata anche con riferimento al grado di responsabilità che la società di service assume per i servizi resi. In quest'ottica, occorre verificare se la responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici oppure se si estenda agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni per le quali è prevista l'esenzione. RIPRODUZIONE RISERVATA